

Allegato alla DCC n. del

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI**

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Sono oggetto di disciplina del presente Regolamento la collocazione, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale di:

- a) Cartelli pubblicitari;
- b) Insegne e preinsegne pubblicitarie;
- c) Scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) Cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere e altri mezzi pubblicitari in genere;
- e) Striscioni, stendardi, drappi e teli pubblicitari;
- f) Manifesti e locandine pubblicitari;
- g) Targhe in genere;
- h) Vetrofanie.

Per il significato dei termini sopraelencati

ART. 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda di autorizzazione all'installazione di quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune in carta semplice e firmata in originale dal richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con al centro il sito dell'installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 metri dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 30 metri di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali di pericolo e prescrizione fino a 250 metri di distanza fuori dai centri abitati, a 30 metri di distanza entro i centri abitati.
- 2) Sezione quotata in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra a questo.
- 3) n.2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta, da circa 50 metri di distanza dal sito di installazione e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via.
- 4) Bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20 o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure.
- 5) Una auto-dichiarazione con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni, sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione dei veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.
- 6) Se il mezzo pubblicitario è collocato all'interno del centro abitato dovrà essere allegata alla domanda nulla osta tecnico da parte dell'ANAS o della Provincia di Salerno se trattasi di strada statale o provinciale.
- 7) Se il mezzo è allocato su terreno e/o fabbricato di proprietà privata dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario.

Quanto indicato al punto h) dell'art. 1 può essere installato senza alcuna autorizzazione, con obbligo di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di apposita comunicazione, purché nel rispetto del presente regolamento.

Qualora il mezzo pubblicitario venga collocato fuori del centro abitato, l'autorizzazione compete all'Ente proprietario della strada.

ART. 3 – LIMITAZIONI, DIVIETI E PRECISAZIONI

Il Funzionario Responsabile, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle precisazioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico;
- i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vicoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

Sulle tende solari sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore delle tende, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm.

Le insegne, le iscrizioni, le tende solari con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere solamente in una targa all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività.

All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 ed individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, è consentita esclusivamente l'installazione di insegne d'esercizio, di preinsegne, di impianti pubblicitari di servizio, di striscioni posti al di sopra della sede stradale e di locandine esclusivamente negli spazi predisposti. Ogni altro mezzo pubblicitario è vietato.

È fatto divieto di installare abusivamente insegne pubblicitarie sul territorio comunale. Ai trasgressori, sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 100,00, pari al doppio del minimo o un terzo del massimo, determinata ai sensi della legge 24.11.1981, n.689. La sanzione dovrà essere estinta entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, il responsabile della violazione può ricorrere al Sindaco per essere sentito, ai sensi dell'art.15 della legge n.689/1981. Avverso l'ingiunzione di pagamento è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell'art.22 della legge 689/1981. In mancanza si procederà alla riscossione coattiva prevista per legge.

ART. 4 – UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E FASCE DI PERTINENZA DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio, di preinsegne e di altri mezzi pubblicitari specifici all'interno del centro abitato, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) 3 ml dal limite della carreggiata;
- b) nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento della pubblicità sudescritta, esistono già a distanza inferiore a 3 ml dalla carreggiata, costruzioni fisse, muti, filari di alberi, siepi (altezza mt 1) e parapetti, è ammesso il massimo ingombro in allineamento con dette strutture.

I cartelli, insegne di esercizio, preinsegne e altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

È consentito il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative ad attività diverse, purché le insegne consistano in pannelli di identici materiali e dimensioni, che dovranno avere le misure di mt. 1,25 di larghezza e mt 0,25 di altezza rispettivamente, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 25 mt tra sostegni lungo lo stesso lato di strada.

È altresì consentita la pubblicità effettuata con cavalletti e simili posizionati su area privata, previa adeguata richiesta in carta semplice, con allegato il bozzetto pubblicitario e una foto del punto esatto del posizionamento, delle dimensioni massime di cm 70 x cm 100 e comunque non in numero superiore a tre per Ditta. I cavalletti devono essere rimossi nelle ore serali o notturne.

Eventuali deroghe possono essere consentite per la pubblicità di manifestazioni paesane, gare sportive, culturali, concerti, circhi, spettacoli viaggianti.

Le targhe devono essere realizzate preferibilmente in materiale di ottone, con dimensioni massime di cm 40 x 30 per singolo indirizzo e, in caso di più indirizzi latitanti lo stesso ingresso, dovranno essere realizzate ad elementi modulari e con il medesimo materiale e tipo di caratteri.

Le targhe e le insegne da installare nel centro storico devono sottostare a tutte le prescrizioni previste dal Piano del Colore.

ART. 5 – PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'art 59 del C.D.S. e suo regolamento di attuazione.

È consentita la pubblicità fonica all'interno del *centro abitato* osservando le seguenti prescrizioni:

- a) periodo invernale: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
- b) periodo estivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991.

ART. 6 – DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione del materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività in esistenza, ha durata:

- illimitata per i manufatti posti completamente in area privata;
- *triennale* per i manufatti posti su aree pubbliche con possibilità di rinnovo dell'autorizzazione mediante *richiesta con allegata* dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà con la quale si dichiara che la pubblicità sia conforme alle disposizioni previste dall'art. 54 comma 1^a lett. a) b) e d) del regolamento del C.d.S.

ART. 7 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni insegna o preinsegna pubblicitaria, nonché su ogni cartello pubblicitario o impianto di pubblicità o di propaganda, si dovrà apporre, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisivi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;
- e) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo le strade statali e provinciali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 8 – STATO DI CONSERVAZIONE

Le insegne pubblicitarie, la targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli pubblicitari o impianti di pubblicità o di propaganda, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso a venga constatata l'idoneità statica dei manufatti, il Funzionario responsabile può chiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni.

In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia fino ad un tempo massimo di un anno, dopodiché, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

ART. 9 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificatamente effettuata con apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tributi prime dell'esposizione. È esclusa da specifica autorizzazione l'affissione di manifesti negli spazio appositamente predisposti e autorizzati dal Comune.

Ogni struttura pubblicitaria installata senza autorizzazione o in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità è soggetta alle sanzioni amministrative di cui agli artt.15 e 23 del Nuovo Codice della Strada.

Qualora l'installazione abusiva non conforme, sia sanabile, fino al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile, la Ditta interessata dovrà provvedere alla copertura immediata del mezzo pubblicitario.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione o copertura da parte della Ditta interessata vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, e il materiale rimosso sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione o copertura.

ART. 10 – RIMOZIONE ANTICIPATA

In caso di rimozione anticipata del materiale pubblicitario per disposizione dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica necessità o interesse, dovrà essere rimborsata al titolare di autorizzazione solamente una somma pari all'importo relativo al mancato utilizzo della pubblicità, sempre che sia stata pagata. La rimozione dovrà essere effettuata dall'obbligato entro il termine fissato dal Funzionario Responsabile, termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di notifica.

La rimozione dovrà comprendere anche eventuali elementi di sostegno, nonché il ripristino dei manufatti o del sito dell'impianto.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, senza che a questo venga rimborsata la somma corrispondente all'imposta relativa al periodo di pubblicità non utilizzato e con addebito, invece delle spese di immagazzinaggio e custodia in ragione di detenzione fino ad un tempo massimo di un anno, dopodiché con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblico interesse. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso di utilizzazione al momento dello spostamento e convenzionate con il Comune, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede, oppure rinunciare alla stessa ottenendo dal Comune il rimborso di quanto già corrisposto per il periodo di mancato utilizzo dell'impianto.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Funzionario Responsabile di cui al presente regolamento è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti provvedimenti relativi.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni al suo Regolamento di esecuzione, al D.L.vo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le norme vigenti relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia vigente precedentemente alla sua approvazione.